

Successione Testamentaria

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

ART. 587 C.C.

Il de cuius lascia un valido ed efficace testamento con il quale provvede in ordine al suo patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Scopo dell'istituto della successione è la tutela dell'interesse individuale del testatore a disporre dei propri beni, la cosiddetta eredità, anche dopo la morte.

Per sua natura, il testamento è un atto sempre revocabile dal de cuius fino all'ultimo attimo di vita, affinché esso rispecchi il più possibile la volontà del testatore.

La successione testamentaria prevale su quella legittima.

Tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge hanno la capacità di testare.

Sono incapaci di disporre per testamento:

- i minorenni
- gli interdetti per infermità di mente
- gli incapaci naturali

Il codice civile prevede:

- il testamento olografo
- il testamento per atto di notaio, distinguibile in testamento pubblico o testamento segreto

LA SUCCESSIONE : TESTAMENTO OLOGRAFO

ART. 602 C.C.

E' una scrittura privata, non è sufficiente che sia sottoscritto dal suo autore ma deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto dal testatore. Può essere depositato presso un notaio che redigerà un verbale alla presenza di due testimoni.

Requisiti di forma:

- * autografia: la scheda deve essere scritta per intero dal testatore con la sua grafia;
- * data: deve contenere l'indicazione del giorno, mese, anno, la loro mancanza espone il testamento ad annullamento;
- * sottoscrizione: ha lo scopo di designare con certezza la persona del testatore e di perfezionare il negozio testamentario.

ART. 603 C.C.

E' ricevuto da un notaio alla presenza di testimoni, offre maggiori garanzie del testamento olografo sia in ordine alla sua conservazione e integrità sia per quanto riguarda l'accertamento della volontà del testatore.

1. dichiarazione di volontà del testatore resa oralmente al notaio alla presenza irrinunciabile dei testimoni
2. redazione in iscritto della volontà del testatore a cura del notaio

3. lettura dell'atto al testatore alla presenza dei testimoni
4. indicazione del luogo, data, ora della sottoscrizione
5. sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio

LA SUCCESSIONE : TESTAMENTO SEGRETO

E' un atto pubblico complesso che si compone di una scheda contenente le dichiarazioni del testatore e di un atto di ricevimento della scheda stessa da parte del notaio.

Presenta il vantaggio proprio dell'olografo (segretezza del contenuto) oltre a tutte le garanzie di custodia, integrità ed autenticità

La scheda può anche non essere autografa ma deve essere sottoscritta dal testatore.

La data del testamento è quella dell'atto di ricevimento

LA SUCCESSIONE : TESTAMENTI SPECIALI

In particolari circostanze non è possibile osservare le forme minuziose del testamento ordinario e non è agevole ricorrere al notaio (malattie contagiose, calamità, infortuni, a bordo di navi o di aeromobili).

Questi testamenti presentano la caratteristica di perdere la loro efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di avvalersi delle forme ordinarie.

INVALIDITÀ DEL TESTAMENTO

Il legislatore stabilisce l'invalidità del testamento in alcuni casi:

- quando non vi è certezza della provenienza del testamento dalla persona a cui si vuole attribuire (difetto di autografia o sottoscrizione)
- quando ci sono altri difetti di forma (art. 606, 2 comma, C.C.)

REVOCA DEL TESTAMENTO

Il testamento è revocabile fino all'ultimo momento di vita del testatore.

La revoca può essere:

- **Espressa:** solo con un atto che abbia gli stessi requisiti formali richiesti per il testamento
- **Tacita:** con un testamento posteriore che comporta la revoca di tutte le disposizioni incompatibili con le nuove volontà, oppure con la distruzione, lacerazione, cancellazione del testamento precedente.

PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO

Il testamento è valido fin dal momento in cui è posto in essere.

Dopo la morte del testatore deve essere conosciuto e il suo contenuto divulgato.

Il testamento olografo e segreto devono essere pubblicati mentre quello pubblico deve essere, dal notaio che lo ha ricevuto, semplicemente comunicato agli eredi

L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE

Acquisto dell'eredità e accettazione L'eredità si acquisisce con l'accettazione, che può essere:

1. Espressa: con atto pubblico o scrittura privata chi è chiamato all'eredità dichiara di accettarla, oppure assume il titolo di erede.
2. Tacita: quando il chiamato all'eredità compie atti che presuppongono la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

ART. 459 C.C.

L'acquisto dell'eredità retroagisce al momento nel quale si è aperta la successione. Prima dell'accettazione della eredità il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni caduti in successione, può compiere tutti gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione.

L'eredità può essere accettata puramente o con il beneficio d'inventario.

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni. Il termine decorre dal giorno di apertura della successione.

Non si possono accettare le eredità devolute ai minori, interdetti, inabili se non con beneficio d'inventario.

CAPACITÀ DI SUCCEEDERE

Il Codice Civile ritiene capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.

Si presume concepito chi è nato entro 300 gg. dalla morte della persona che ha lasciato l'eredità.

Possono succedere nel testamento anche le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti

RINUNCIA ALL'EREDITÀ'

ART. 520 C.C. ...la rinuncia all'eredità' deve essere totale, non può essere condizionata né a termine né parziale...

Deve risultare da atto formale e a norma dell'ART. 519 C.C. deve effettuarsi o con una dichiarazione ricevuta da un notaio o effettuata avanti il cancelliere del tribunale.

Con la rinuncia di un erede, la parte che sarebbe a lui spettata viene attribuita in accrescimento agli altri coeredi a meno che non vi sia il subentro di un discendente legittimo.

Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità.

La rinuncia alla eredità' è un atto revocabile sempreché non sia trascorso il termine per la prescrizione della facoltà di accettare l'eredità.

Per la successione testamentaria prevista ad un solo erede, in ipotesi di rinuncia dell'eredità', la quota viene attribuita ai coeredi.

ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ CON BENEFICIO D'INVENTARIO

Tale istituto ha lo scopo di evitare la "confusione" del patrimonio del defunto con quello dell'erede:

- l'erede conserva verso l'eredità' tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto
- l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti

- i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori dell'erede

L'accettazione con beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o da un cancelliere del Tribunale.

Se, nell'eredità ci sono proprietà immobiliari la dichiarazione va trascritta presso la conservatoria dei Registri Immobiliari

Il chiamato deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione.